

ADEMPIMENTI PER INIZIO ATTIVITA' DELL'OPERATORE SHIATSU e in DISCIPLINE BIONATURALI

vers. 2016-01

APERTURA PARTITA IVA

E' necessaria la preventiva iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il numero di partita IVA.

Nella dichiarazione d'inizio attività, nel quadro B, deve essere espressa l'eventuale attestazione per il regime dei contribuenti forfetari.

Categoria di appartenenza

Attualmente, non essendo prevista una categoria specifica di "Operatore Shiatsu" o di "Operatore delle Discipline Olistiche per la Salute", l'attività va inquadrata nell'ambito degli "operatori per il benessere fisico".

Codice attività Ateco

96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA nca
Tipologia attività 64 altri trattamenti di benessere fisico

C.C.I.A.A.

Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa **non** è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio

I.N.P.S.

E' necessaria l'iscrizione nella gestione separata dell' I.N.P.S.
Codice attività 96.09.09 : altre attività di servizi per la persona.

L'IMPOSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA DELL'OPERATORE SHIATSU IN REGIME FORFETARIO

IL CONTRIBUTO INPS

per l'esercizio 2016, se non si hanno altre coperture previdenziali, è stabilito nella misura del **27,72%**. In coesistenza di lavoro dipendente o di pensione il contributo è del **24,00%**.

L'IMPOSTA SUL REDDITO dell'attività dei contribuenti forfetari

Il reddito dell'attività viene determinato applicando il coefficiente del 67% sul totale delle fatture incassate, e viene tassato con un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, in ragione del **15%**

Fatture incassate = 1.000 euro ; Reddito imponibile = 1.000 x 67% = 670 euro

Contributo INPS = 670 x 27.72% = 186 ; Imposta sostitutiva = 670 x 15% = 100 euro

Se nuova attività, per i primi cinque anni = Imposta sostitutiva = 670 x 5% = 33 euro;
per i professionisti non opera la riduzione al 65% del contributo INPS che rimane 186.

L' I.R.A.P.

I **contribuenti forfetari** sono esclusi dall'IRAP.

L' I.V.A.

I **contribuenti forfetari** sono esonerati dall'IVA:
emettono le fatture senza addebito dell'IVA (= art. 1, comma 67, L. 190/2014)

GLI STUDI DI SETTORE

I **contribuenti minimi** sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore